sempre al sequestro nei casi previsti dall'articolo medesimo, ma solo che si potrà procedere al sequestro mediante cauzione.

Ora io domando all'onorevole preopinante se egli non crede che in alcuni casi possa essere necessario il sequestro onde guarentire i diritti della parte lesa. Ammetterò con lui che questo caso possa essere rarissimo, gli concederò pure che il giudice debba far uso della facoltà del sequestro colla massima parsimonia possibile, ma non potrei in nessuna maniera persuadermi che non possa mai esservi caso in cui il sequestro sia necessario onde guarentire i diritti della parte lesa e della giustizia. Ebbene, si è per questo caso che si fa facoltà al giudice di concederlo temperando ancor questo potere colla indeclinabile necessità della cauzione. Io voglio credere che la Camera riconoscerà che emendare l'articolo nel senso voluto dal preopinante e disarmare in siffatta guisa la giustizia sarebbe fare cosa men provvida, quindi spero che vorrà approvare l'articolo qual è proposto dal Ministero ed emendato dalla Commissione.

BIANCHERI. Le parole pronunciate dall'onorevole Deforesta mi confermano sempre più nella mia opinione. Egli disse che è rarissimo che il sequestro sia necessario, ma che appunto per ciò è bene che questa misura sia scritta nella legge.

Io, per verità, sono di opinione affatto diversa dalla sua: appunto perchè ho la persuasione che questo caso non può avverarsi che raramente, penso che la legge non deve ammettere una disposizione la quale potrebbe poi applicarsi in tanti altri casi in cui non c'è il bisogno.

Per una eccezione che può verificarsi rarissimamente mi pare che non si debba fare una regola generale con una disposizione legislativa, la quale ha tanta importanza in una materia commerciale come si è questa.

E notisi bene che questo sequestro può alcune fiate essere ordinato contro persone terze, perchè la mercanzia non è sempre fra le mani del negoziante che ha fatto la contraffazione. Ora quale grave pregiudizio potrebbe arrecare questa disposizione, non solo al commercio, ma anche ai terzi, mi pare che non abbia mestieri di dimostrazione.

Quando un negoziante che si crede in diritto di dolersi perchè altri ha usato il suo marchio abbia la certezza che la mercanzia non sia messa in circolazione per far concorrenza alla sua propria, parmi che il suo interesse sia abbondantemente guarentito; ma che si richieda di più, che di queste mercanzie, ancorachè passate a mani terze, se ne possa ordinare il sequestro, e che vengano perciò tolte dalla circolazione e dalle mani della persona che le tiene dal negoziante, questo è quanto non posso ammettere, e quindi persisto nel mio emendamento.

MICHELINI G. B, *relatore*. Conviene ritenere che, secondo questo articolo è in arbitrio del giudice di ordinare o no il sequestro.

L'onorevole deputato Biancheri non negava che possano avvenire casi in cui, nell'interesse della parte lesa, si debba decretare il sequestro. Ma egli diceva: questi casi essendo rari, non bisogna concedere questa facoltà ai giudici. Ciò non basta, onorevole deputato Biancheri. Voi, che non volete che il giudice abbia questo arbitrio, dovete specificare in quali casi egli debba ordinare il sequestro; altrimenti, se i casi non sono dalla legge determinati, si cade nel grave inconveniente che per la mancanza del sequestro si rechi danno a chi ricorre al tribunale, vale a dire gli si faccia un'ingiustizia.

Laonde, siccome non è possibile prevedere in questa legge tutti i casi in cui sia opportuno di concedere il sequestro, ciò dipendendo dalle particolari circostanze; siccome per altra parte, proibendo in modo assoluto il sequestro, si corre il pericolo di commettere ingiustizie, così devesi necessariamente lasciare al prudente arbitrio del giudice il vedere se e quando egli abbia a decretarlo.

Rifletta ancora la Camera che questo sequestro non può mai essere dannoso a colui contro il quale è decretato, perchè sempre deve precedere la cauzione; e qui si è fatto un miglioramento al progetto ministeriale, il quale stabiliva che la cauzione non fosse obbligatoria se non quando la domanda del sequestro è fatta dallo straniero. La Commissione è entrata in viste di eguaglianza tra nazionali e stranieri, perchè quando lo straniero ricorre ai nostri tribunali è cosa conveniente si consideri come cittadino nostro.

Sperasi che lo stesso faranno le altre nazioni. La Commissione pertanto ha stabilito che sempre la cauzione debba precedere il sequestro; quindi, ancorchè si supponesse il caso che un giudice ordinasse il sequestro quando veramente non è necessario, avvi sempre il modo di conservare indenne colui contro il quale è decretato il sequestro mercè la cauzione prestata da chi lo domanda.

Per questi motivi, vale a dire perchè non si possono prevedere tutti i casi in cui il sequestro sarebbe necessario, e perchè dell'indebito sequestro è rimedio la cauzione, prego la Camera di approvare il progetto quale è formulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Biancheri, consistente nella soppressione della parola *sequestro*.

(Non è approvato.)

PARETO. Io proporrei a questo articolo un emendamento invece di quello del deputato Biancheri.

Siccome bisogna fare l'interesse del commercio, io vorrei che il sequestro non fosse fatto che nelle mani del contraffattore, cioè che il giudice non potesse mai ordinarlo quando si tratta di mercanzia passata in mano di terzi, perchè, se il sequestro si potesse fare quando la mercanzia fosse già passata nelle mani dei terzi, il commercio ne risentirebbe un grave danno.

Io per conseguenza propongo che dopo la parola *sequestro* si aggiungano queste altre: *nelle mani soltanto del contraffattore*.

PRESIDENTE. Il deputato Deforesta ha la parola.

DEFORESTA. Il sequestro è una misura di sua natura pronta e provvisoria, e sarebbe rendere impossibile od almeno illusoria qualunque disposizione che prescrivesse indagini ed incombenti preventivi. Tale però sarebbe appunto l'inconveniente che si verificherebbe nella proposta dell'onorevole marchese Pareto.

Per verità, come mai si potrebbe riconoscere nell'atto in cui si domanda o si accorda il sequestro, se il detentore della merce portante un marchio sospetto sia il contravventore oppure sia un terzo? Per riconoscere questa circostanza converrebbe che si procedesse ad incumbenti; che si facessero verificazioni od inchieste, le quali evidentemente ritarderebbero la misura del sequestro e la renderebbero illusoria.

Quindi, sebbene io sia penetrato della gravità del rimedio del sequestro allorchè colpirà le merci che sono a mani dei terzi, tuttavia la Commissione non può consentire alla proposta dell'onorevole preopinante. Ed a tranquillare lui e la Camera valga sempre il riflesso che non si farà mai luogo al sequestro, salvo mediante cauzione.

Di due cose l'una: o il detentore delle merci che verranno sequestrate è veramente contravventore, e allora dovrà imputare a se stesso di aver dato luogo al sequestro e ai danni